

STATUTO
Associazione "iConsumatori" ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e per adempiere integralmente le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e le vigenti disposizioni normative e/o regolamentari in materia, l'Associazione "Lega Consumatori Acli Comitato Utenti e Consumatori Tutela della Famiglia" - costituita nel 2001 - modifica ed integra il proprio Statuto Sociale, registrato il 6 marzo 2001 presso, assumendo altresì la connotazione di Ente di Terzo Settore di Promozione Sociale denominato: "**ASSOCIAZIONE iCONSUMATORI ets**"(di seguito indicata come: "Federazione"). La Federazione è associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle associazioni dei consumatori, nazionali o regionali, in essa federate.

L'associazione ha la sua sede legale nel comune di *Roma in Via Palmiro Togliatti 1613* e ha *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

La Federazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tal fine si pone le seguenti finalità:

- a) promuovere e tutelare gli interessi del cittadino consumatore, utente e risparmiatore nei confronti di Aziende e di Istituzioni, pubbliche e private, che producono beni ed erogano servizi adottando comportamenti scorretti e/o anomalie gestionali;
- b) favorisce la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la tutela del cittadino consumatore, utente e risparmiatore, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa per il corretto ed efficiente esercizio dei servizi pubblici, per la riqualificazione dell'ambiente, nonché del sistema sanitario ed assistenziale, nel rispetto di tali valori di riferimento; partecipa altresì alla costruzione democratica del movimento consumerista a salvaguardia dei diritti alla: salute, mobilità, sicurezza, difesa economica, tutela legale, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale e ambientale, al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività illecita o non conforme ai principi normativi e procedurali che la regolano.
- c) avere funzione di collettore delle varie esperienze consumeriste del territorio italiano ed internazionale, promuovendo in questo modo la cultura consumerista;
- d) essere strumento di rappresentanza politica e istituzionale per le associazioni federate
- e) offrire servizi comuni alle associazioni federate in base all'apposito regolamento predisposto.

Per il conseguimento delle su elencate finalità si avvale dello svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale sotto elencate, in *forma* di azione volontaria o

di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e risparmiatori relativamente a: promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017 e per la qualità dei servizi pubblici, ai sensi della citata legge n. 244/2007, art.2, comma 461, nonché della legge della Regione Lazio 25 maggio 2016, n. 6, recante: "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e utenti";
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di natura editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore - resi da altri enti del Terzo settore in misura non inferiore al settanta per cento - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

Per svolgere tali attività la Federazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

- 1) raccogliere ed elaborare dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, dei cittadini utenti, del territorio e dell'ambiente;
- 2) raccogliere ed elaborare i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori;
- 3) promuovere ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini;
- 4) promuovere ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all' e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati;
- 5) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- 6) promuovere l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti;
- 7) promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti ponendoli come interlocutori organizzati delle Istituzioni delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi;

- 8) favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno della Federazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti;
- 9) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- 10) promuovere attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione;
- 11) attivare, ove necessario, procedure ADR per la composizione extragiudiziale delle controversie;
- 12) tutelare gli interessi economici e giuridici dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori ricorrendo, eventualmente, alla costituzione di parte civile e/o all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.; promuovendo la tutela e l'assistenza legale degli utenti sia in ambito giudiziale, che stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, amministrativo e penale favorendo, all'occorrenza, anche i componimenti bonari delle liti mediante gli strumenti deflattivi normativamente previsti, della mediazione, della conciliazione e della negoziazione assistita, secondo le dinamiche del diritto collaborativo, tutto ciò al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, per eliminare forme di pubblicità ingannevole, per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, di per evitare l'inserimento nei contratti di clausole vessatorie a danno dei consumatori e/o denunciandone l'inefficacia, ovvero di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta a danno dei consumatori, utenti e risparmiatori;
- 13) promuovere, nell'ottica di una leale collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle altre formazioni sociali e delle forze politiche nazionali, regionali e territoriali, finalizzate all'applicazione delle leggi vigenti ovvero alla emanazione di nuovi provvedimenti legislativi che prevedano la partecipazione delle Associazioni dei consumatori a garanzia del controllo sociale sui servizi pubblici e privati, attraverso contratti e carte dei servizi;
- 14) rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti oltre che delle Associazioni federate nei competenti organismi a livello, locale, regionale, nazionale e dell'UE;
- 15) attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere;
- 16) stabilire, per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con Autorità di Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Associazioni, Organizzazioni, Comitati di Consumatori, Sindacati, Amministrazioni pubbliche e movimenti operanti nel territorio;
- 17) gestire attività svolte nel rispetto dei fini previsti dal presente Statuto, sottoscrivendo accordi e creando alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori;
- 18) promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di consumo, e tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti;
- 19) promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo consapevole, per lo sviluppo del turismo eco-sostenibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- 20) promuovere Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi;
- 21) promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati;
- 22) promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti e delle Associazioni federate utile ad affermare gli interessi degli stessi;
- 23) promuovere strutture di servizio per l'espletamento delle attività della Federazione;

- 24) promuovere iniziative per l'e-commerce – acquisti online - giochi a premi pubblici e privati on line, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata l'informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi;
- 25) prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovra indebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei sovra indebitati.
- 26) promuovere azioni atte ad abrogare leggi dannose per i consumatori e per la vivibilità degli stessi;
- 27) elaborare e realizzare attività specifiche di contrasto alla violenza di genere (violenza contro le donne, omofobia e transfobia) quali sportelli di informazione, assistenza, presa in carico, centri antiviolenza attraverso protocolli di collaborazione con gli enti istituzionali, pubblici e privati che si occupano nello specifico della materia;
- 28) promuovere sia nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia negli ambienti educativi extrascolastici, sia nell'ambito dei contesti familiari, quelle attività mirate alla sensibilizzazione, informazione, educazione all'uso delle nuove tecnologie e dei social media, alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in conformità con la normativa UE, nazionale e regionale

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Associazioni Confederato e soci.)**

Il Consiglio nazionale delibera, a domanda, l'ammissione alla Federazione delle associazioni di consumatori nazionali, regionali e delle province autonome aventi propria personalità giuridica ai sensi del Regolamento.

Le associazioni federate stipulano un patto federativo come da Regolamento ferma restando la propria autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale riconoscendo nella Federazione un unico centro direzionale o di imputazione, come previsto dalla normativa ministeriale.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono iscritte, nel libro dei soci, tutti gli associati delle Associazioni di Consumatori alla Federazione, in regola con il pagamento delle relative quote associative.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* della Federazione:

- l'Assemblea;
- Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

L'Assemblea Generale, Organo sovrano dell'Associazione, è composta dai delegati eletti dalle Assemblee delle sedi provinciali/area metropolitana come da Regolamento predisposto dalla Presidenza dell'Associazione e approvato dall'Organo di amministrazione. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero inviata tramite posta elettronica, ovvero affissa sul sito web della Federazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, compreso il presidente e sempre in un numero dispari. Sono nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.¹

¹ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge², l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

² Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dal regolamento.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.